

SANZIONI

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 previste all'art. 6 del decreto stesso

La competenza ad eseguire i controlli e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, **privi di etichetta o contrassegno** di cui all'art. 4, comma 1.

Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, **con etichetta o contrassegno non conformi** ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 20.000 euro

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il **documento commerciale di accompagnamento** che sostituisce le etichette o il contrassegno che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non é completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

Fatta salva la responsabilità prevista per il fabbricante o l'importatore, il **distributore** che, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, **privi di etichetta o contrassegno, ovvero con etichetta o contrassegno non conforme** ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro

Fabbricante o importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoioame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, **non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1**, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3.

Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro

Fatta salva la responsabilità prevista al comma 5, il **distributore** che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoioame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati **non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1**, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza delle indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento

Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5 ai **soggetti che non ottemperano** alle disposizioni di cui al comma 7 ovvero alla **regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato**, entro il termine previsto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro

Regolarizzazione dell'etichetta o ritiro dei materiali al mercato

A norma dell'art 6, comma 7 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68, il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 del citato decreto, a seguito del relativo accertamento e contestazione, deve provvedere, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla **regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato**.

Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.